

Prot. n. 1576.23/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica

Palermo, 12 ottobre '23

Al Direttore della C.C. Pagliarelli "Antonio Lorusso"  
dott.ssa Maria Luisa MALATO  
**PALERMO**

E, p.c.:

Al Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Cons. Lina DI DOMENICO  
**ROMA**

Al Direttore Generale del Personale  
dott. Massimo PARISI  
**ROMA**

Al Provveditore dell'Amministrazione  
Penitenziaria della Regione Sicilia  
dott.ssa Cinzia CALANDRINO  
**PALERMO**

Alla Direttrice dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali  
dott.ssa Ida DEL GROSSO  
**ROMA**

Al Direttore dell'Ufficio II del Provveditorato Regionale  
dott. Renato PERSICO  
**PALERMO**

Alla Segreteria Nazionale U.S.P.P.  
pres. Giuseppe MORETTI  
**ROMA**

Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P.  
**LORO SEDI**

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.  
sig. Gerlando MARINO  
**PALERMO**

Alla Segreteria Locale  
**PALERMO**

Oggetto: procedimenti amministrativi per assenze alle visite fiscali e responsabilità per il grave pregiudizio nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria

*Egregio signor Direttore,*

la scrivente organizzazione sindacale deve constatare, purtroppo, come il buon senso, la ragionevolezza e l'equità, che sono alla base di uno Stato di diritto, non regnano presso la C.C. Pagliarelli "Antonio Lorusso" di Palermo, con grave nocumento e pregiudizio al personale di Polizia Penitenziaria quivi di servizio.

Il caso in discorso è quello, come tanti altri, dei chiarimenti depositati da un appartenente al Corpo in servizio presso la prefata C.C., che Lei dirige, avverso una richiesta dei chiarimenti da parte della S.V. circa la riferita mancata presenza presso il domicilio dichiarato in occasione del riferito accertamento del medico fiscale, con l'importante rischio della decadenza di tutto il periodo di malattia e la contestuale instaurazione di un aspro procedimento disciplinare.

I fatti di cui si discorre afferiscono al controllo effettuato dal medico I.N.P.S., avente ad oggetto lo stato di malattia della dipendente. Nel caso di specie, risultava accertato come l'apposito invito non sia stato consegnato, come documentato dal verbale del medico fiscale I.N.P.S., previsto dal D.M. n. 206 del 17 ottobre '17 n. 206, articolo 7, comma 2, quale obbligo di legge in capo all'accertatore, cagionando notevole

danno alla dipendente, che si è trovata nell'impossibilità di potere dimostrare, per l'accoglimento delle proprie ragioni, la propria buona fede e la propria correttezza anche in ragione del considerevole tempo trascorso tra la riferita visita fiscale e la richiesta di chiarimenti da parte della direzione. Nei propri chiarimenti la dipendente, oltre ad affermare che durante il periodo di malattia non è uscita dalla propria abitazione, ha ampiamente dimostrato che, qualora l'organo accertatore avesse lasciato l'invito presso il proprio domicilio, come previsto e prescritto dalla precitata normativa ministeriale, ella non solo non avrebbe dovuto esplicitare proprie discolpe, ma avrebbe avuto l'opportunità di effettuare il primo giorno utile la visita ambulatoriale presso la quale andava valutato lo stato di malattia. Dunque nessuna responsabilità poteva essere imputata alla stessa, al contrario, l'inadempimento normativo posto in essere dal medico I.N.P.S., come in tanti altri casi, ha determinato quanto è stato ingiustamente contestato e portato in danno della poliziotta. La legge sin ora citata e disciplinante lo svolgimento delle visite fiscali prevede espressamente che qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'ufficio medico legale competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità idonee a garantire la conoscibilità da parte del destinatario.

Il legislatore impone dunque al medico fiscale un obbligo non solo di comunicazione mediante deposito di invito a presentarsi, ma un ulteriore dovere di rendere conoscibile l'esistenza del procedimento di fiscalizzazione. Obbligo questo che il legislatore onera in capo al soggetto responsabile del procedimento di fiscalizzazione al fine di bilanciare il corrispondente dovere di cooperazione in capo al lavoratore al medesimo procedimento.

Al di là degli evidenti profili di illegittimità, nel merito degli atti, posti in essere dalla S.V., che in sede di tutela giurisdizionale, ove questa Federazione offrirà ai propri associati ogni tipo di supporto legale, troveranno certamente riconoscimento e ristoro dei danni cagionati alla dipendente, è d'uopo denunciare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore, in data 13 gennaio '18, del decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, n. 206 del 17 ottobre '17, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché individuate le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici. Nel risparmiare quanto fino ad oggi è intervenuto per regolamentare tale disciplina, rimane il fatto che la S.V. ha mostrato totale chiusura in un aspetto fondamentale per permettere al Suo personale di vedersi riconosciuto ciò che si ritiene un diritto, con la naturale conseguenza che ciascun appartenente (vittima di tale invalsa procedura), oltre a perdere quello spirito di Corpo che ha permesso fino ad oggi di fare funzionare un sistema che fa acqua da tutte le parti, si vedrà macchiare il proprio foglio matricolare per infrazioni che non sono dimostrate. Più volte Le è stato rappresentato attraverso i vari chiarimenti patrocinati, e finanche per le vie brevi, che dai verbali trasmessi dall'I.N.P.S. non compare la dicitura che è stato lasciato l'avviso alla persona sottoposta al controllo, con le conseguenze che non hanno potuto recarsi presso gli ambulatori per accertare lo stato di malattia. Ciò posto, visto che la S.V. non intende intercedere con il prefato ente, metta mano all'ordine di servizio n. 323 del 31.10.'19 che ha emanato il Direttore che l'ha preceduta, inserendo in tale disciplina, oltre le tante novità che sono intervenute in tal senso, che il medico fiscale ha facoltà di non consegnare e/o depositare l'avviso di avvenuto accertamento, così non rimarrà altro che attrezzarsi con telecamere e/o altro strumento per dimostrare, se si presenta la necessità, una verità diversa rispetto a quella che intenderà prospettare.

Tale scelta, tuttavia, non è imputabile alla sola responsabilità della S.V., ma, come è dato osservare in ambito regionale, si è registrata nei vari istituti una difformità di procedura e conseguente interpretazione, imputabile esclusivamente ad una omissione dell'Amministrazione regionale che non ha ritenuto fornire una direttiva operativa univoca, si pensi, a titolo d'esempio, che in talune realtà del distretto pretendono di ricevere i chiarimenti entro 5 (cinque) giorni, con la conseguenza che al dipendente non viene riconosciuta la facoltà prevista dalla legge, ovvero acquisire gli atti ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., costringendolo a fornire frettolose giustificazioni senza ricercare quelle prove a discarico che potrebbero essere utili, con gravi pregiudizi nei successivi procedimenti (amministrativo per la decadenza del trattamento economico e disciplinare per inadempimento dell'ordine di servizio che disciplina il comportamento del dipendente in caso di assenza per malattia) qualora la direzione non le dovesse ritenere bastevoli.

Tale mancanza, che ha ingenerato un vero e proprio caos interpretativo nelle direzioni, assume una connotazione di responsabilità in capo al Provveditore regionale ancora più grave, alla luce dei molteplici procedimenti amministrativi e disciplinari che coinvolgono le parti. È d'uopo osservare che, qualora il Provveditore avesse tempestivamente fornito alle singole direzioni una direttiva chiara ed univoca volta ad escludere interpretazioni difformi e personali della normativa sullo svolgimento delle visite fiscali, provvedendo altresì ad indirizzare anche la valutazione dei casi di riferita assenza dal domicilio senza deposito del necessario avviso di accertamento e contestuale invito a presentarsi, non si sarebbero perpetrati danni al personale dipendente.

Peraltro il testo di legge, D.M. n. 206 del 17 ottobre '17, n. 206, (Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) all'art. 7 recita testualmente: "qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'I.N.P.S. competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall'I.N.P.S. nel rispetto della riservatezza ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario".

L'esegesi letterale della norma, apprezzabile da chiunque, senza dovere essere necessariamente un esperto giurista, palesa l'unico significato possibile, vale a dire il dovere in capo al medico legale accertatore di rilasciare apposito invito a visita per il primo giorno utile, da consegnare presso il domicilio dell'interessato nella modalità più idonea a rendergli conoscibile l'accertamento in corso.

Non vi è altro spazio a diversa interpretazione che non sia abilmente difforme dalla ratio della norma.

La circostanza singolare che l'amministrazione penitenziaria addebita la responsabilità unicamente ai dipendenti, senza tenere conto dell'inadempimento grave tenuto dall'organo accertatore, lascia questa organizzazione sindacale basita: soprattutto se si considera che tale valutazione quantomeno "discutibile" consegue ad un quadro di responsabilità ben determinato in capo al sig. Provveditore che, seppure molto attento alle necessità e ai diritti degli Operatori, avendo omesso di dettare linee guida chiare ed univoche in materia, ha esposto il personale di Polizia Penitenziaria a procedimenti amministrativi e disciplinari illegittimi da parte di alcune direzioni, percepiti come l'ennesimo segno di ingiustizia da parte di un'amministrazione che riversa sistematicamente sugli appartenenti al Corpo, di ogni ruolo e qualifica, tutti gli "orrori" e le "gravi incapacità" dei propri dirigenti.

Nell'attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti

Distinti saluti

Il vice presidente U.S.P.P.  
dott. Francesco D'ANTONI

